



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 157/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 LETT. A) E 3, DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare l'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 71/13/DISM/PROC.2537/ZD – datato 11 luglio 2013 e notificato in data 22 luglio 2013 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 che ha contestato la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 20 luglio 2012; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivi in ambito locale dalle ore 8.00.00 circa alle ore 11.30.00 circa e dalle ore 13.29.00 circa alle ore 13.59.00 circa, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori hanno indotto a utilizzare, per fornire le combinazioni numeriche che avrebbero consentito, secondo i conduttori, ai telespettatori di vincere alle prossime estrazioni del lotto; nel corso della trasmissione delle predette televendite i conduttori hanno fatto ricorso ad espressioni del tipo “...*ascoltate queste giocate vanno giocate solo sabato solo sabato e vi assicuro che faremo un'altra grossa vincita quindi ascoltate me...*”;

RILEVATO che la società Canale Italia S.r.l. non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter è vietato trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno i telespettatori mediante esagerazione sugli effetti e sui contenuti dei servizi offerti (comma 2);

RITENUTO che le televendite in questione, oltre ad essere state trasmesse tra le ore 7:00 e le ore 23:00, in fascia oraria non consentita, presentano sullo schermo in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, che si inducono ad utilizzare; inoltre, espressioni del tipo “...*ascoltate queste giocate vanno giocate solo sabato solo sabato e vi assicuro che faremo un'altra grossa vincita quindi ascoltate me...*” traggono in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;

RITENUTO che il comportamento del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto, a fronte della rilevazione di due episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame, tuttavia, ha provocato non limitati effetti pregiudizievoli nei confronti dei telespettatori, in particolare, di quelli psicologicamente più vulnerabili mediante il ricorso ad espressioni del tipo "...ascoltate queste giocate vanno giocate solo sabato solo sabato e vi assicuro che faremo un'altra grossa vincita quindi ascoltate me...";

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione in esame non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento alla personalità dell'agente:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; d'altra parte, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria, non sperando l'accesso agli atti, né presentando scritti difensivi e/o richiesta di audizione;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 11.036.331,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione –formale di illeciti amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 lett.a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP, di dover determinare la sanzione di base per la singola violazione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) aumentata al doppio pari a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 18, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 157/13/CSP" entro trenta giorni dalla notificazione del

presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 157/13/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell' Autorità.
Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani